

**COMUNE DI BRUGHERIO**PROVINCIA DI MILANO  
Codice 10922C.A.P. 20047  
TEL. 039/878261-2-3-4  
FAX 039/2871989

sigla

numero

data

G.C.

447

24.06.1998

TO:

MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRUGHERIO E L'ASSOCIAZIONE  
 REGIONALE CARABINIERI IN CONGEDO - SEZIONE DI BRUGHERIO PER IL SUPPORTO ALLE  
 ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE.-

ORIGINALE

PROT. 26672

DATA 2 LUG. 1998

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

il giorno ventiquattro del mese di giugno dell'anno  
vecentonovantotto, alle ore 18.15, nella Residenza Municipale.

previa convocazione, si sono riuniti in seduta i componenti della Giunta Comunale.

Il'appello risultano:

- PAVAN Dario	Sindaco
- BELLA Fulvio	Vicesindaco
- MENCHI Maria Carla	Assessore
- CAIMI Ermenegildo	Assessore
- GIOACCHINI Patrizia	Assessore
- FERRACIN Carmen	Assessore
- MAGNI Renato	Assessore

Presenti	Assenti
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
7	0

TOTALI

partecipa il Segretario Generale MARTINELLI Fiorenzo il quale  
 è alla redazione del presente verbale.

essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dario PAVAN

ha la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che da diversi anni esiste nel territorio del Comune una sezione locale dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo;

- che gli organici della Polizia Municipale e della locale Stazione dei Carabinieri non sono sufficienti a soddisfare le esigenze di tutela del territorio e delle persone, connesse alle loro funzioni;

- che tali funzioni non possono essere delegate a privati, ma che non è vietato che possano essere svolte con supporto di operatori volontari;

- che la locale sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri ha manifestato la propria disponibilità a fornire detto supporto alle forze dell'ordine nello svolgimento delle attività di polizia locale;

- che si rende necessario, al fine di razionalizzare la potenziale azione di supporto alle forze dell'ordine, che la suddetta Associazione è in grado di offrire, normare il rapporto tra il Comune di Brugherio e l'Associazione mediante la stipula di apposita convenzione;

VISTI la legge 7 marzo 1986 n. 65, la Legge Regionale 17 maggio 1985 n. 43 e il titolo quinto del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in materia di polizia locale;

RITENUTO che siano rispettati i limiti posti dall'art. 12 del Codice della strada e dall'art. 133 TULPS;

VISTO il Regolamento Comunale per la Protezione Civile approvato con deliberazione di C.C. n. 80 del 16.02.1990;

VISTA l'apposita Convenzione predisposta dai competenti uffici comunali;

DATO ATTO che, per quanto riguarda la quantificazione del contributo economico previsto dall'art. 5 della Convenzione, si provvederà con successivo atto;

VISTO l'art. 35 della Legge 08.06.1990 n. 142;

PRESO ATTO del parere favorevole del Funzionario responsabile in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) APPROVARE la Convenzione tra il Comune di Brugherio e l'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo - Sezione di Brugherio per il supporto alle attività di polizia locale, nel testo all'uopo predisposto, concordato e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) DISPORRE di inviare copia della presente deliberazione al Questore di Milano e alla locale Stazione dei Carabinieri, per favorire l'opportuno coordinamento con le forze dell'ordine.



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRUGHERIO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI BRUGHERIO -, PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE.

L'anno millenovecentonovantotto, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_ in Brugherio, nella Sede Municipale di Piazza Cesare Battisti 1, tra il Comune di Brugherio (di seguito definito "il Comune"), nella persona del Dirigente del Settore Servizi Istituzionali, Rag. Valerio Motta, e l'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Brugherio - (di seguito definita l'Associazione"), nella persona del Presidente Dott. Vincenzo Panza.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- Art. 1 -  
Oggetto

Il Comune stipula la presente convenzione con l'Associazione, al fine di dotare le strutture comunali di un'efficace riferimento per il loro supporto e per la loro integrazione nell'ambito delle attività di polizia locale, fermo restando che ai volontari dell'Associazione non possono essere attribuiti i poteri e l'esercizio diretto delle funzioni inerenti a tali attività.

- Art. 2 -  
Normativa di applicazione

Le attività di cui agli artt. 1 e 6 vengono svolte nel rispetto delle normative di seguito elencate e delle loro successive modificazioni e integrazioni, alle quali si rimanda per quanto non previsto dalla presente convenzione:

- Legge 7 marzo 1986 n. 65: "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";
- Legge Regionale 17 maggio 1985 n. 43 ("Norme in materia di polizia locale) e in particolare gli artt. 1 e 2 che definiscono le funzioni di polizia locale e affidano il coordinamento al Comandante P.M.;
- artt. 348 comma 4 (concernente gli ausiliari di polizia giudiziaria) e 383 (concernente la facoltà di arresto da parte di privati) del codice di procedura penale;

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, Titolo quinto "Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio".

Le suddette attività non concernono l'espletamento di servizi di polizia stradale o la vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari, e pertanto sono condotte nei limiti posti dall'art. 12 del Codice della Strada e dell'art. 133 TULPS.

- Art. 3 -

Requisiti dell'Associazione

L'Associazione presta la propria opera senza fini di lucro o vantaggi personali.

L'Associazione cura il mantenimento dell'assicurazione dei propri aderenti contro infortuni e malattie e per la responsabilità civile verso terzi.

Il venir meno dei requisiti prescritti dal presente articolo comporta la risoluzione automatica della presente convenzione.

- Art. 4 -

Comunicazioni al Comune - Tesserini di riconoscimento

Alla stipula della presente convenzione l'Associazione comunica al Comune:

- a) il numero dei volontari e la loro eventuale suddivisione in squadre in relazione alle diverse attività;
- b) la dotazione dei mezzi e delle risorse logistiche;
- c) i tempi di mobilitazione del personale.

L'Associazione comunica inoltre le generalità dei volontari, dei responsabili delle squadre e del coordinatore, il quale è l'interlocutore ed unico garante responsabile verso il Sindaco e il Comandante della Polizia Municipale per le attività svolte dall'Associazione.

L'Associazione comunica tempestivamente ogni variazione, eccettuato il punto b) del comma 1 per il quale la comunicazione sarà effettuata unitamente alla relazione di cui all'art. 10, e le generalità dei nuovi volontari.



I volontari sono muniti, nell'espletamento delle loro attività dell'uniforme dell'Associazione nonché di un tesserino di riconoscimento che ne certifichi l'identità e l'appartenenza all'Associazione e che deve essere riconsegnata al coordinatore della stessa in caso di recesso o esclusione del gruppo.

- Art. 5 -  
Obblighi del Comune

Il Comune riconosce formalmente l'Associazione come operante a tutti gli effetti sul territorio comunale per lo svolgimento di compiti di supporto alle attività di polizia locale. Tale riconoscimento non comporta l'attribuzione agli aderenti delle funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Il Comune si impegna a coordinare gli interventi dell'Associazione, oltre che con i propri uffici, con le autorità esterne e con le forze dell'ordine, fermo restando l'obbligo di informazione e consultazione con il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri.

Il Comune si impegna a dare al coordinatore dei volontari un congruo preavviso degli interventi richiesti indicando date e orari.

Ogni contributo economico destinato dal Comune all'Associazione è finalizzato esclusivamente alla copertura assicurativa dei volontari e all'acquisto di materiale inerente alle attività di Polizia locale. L'uso del materiale è consentito solo ai volontari dell'Associazione ed ai dipendenti comunali cui siano eventualmente affidati dal coordinatore.

- Art. 6 -  
Contenuti degli interventi

L'Associazione presta supporto secondo le sue disponibilità alle attività di polizia locale, dietro richiesta e sotto la direzione del Comandante della Polizia Municipale, in particolare per quanto riguarda:

- disponibilità a titolo gratuito per interventi teorico-pratici di educazione stradale eventualmente richiesti dalle scuole del territorio;
- servizio d'ordine alle manifestazioni pubbliche organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- ausilio al personale di Polizia Municipale per il controllo dell'entrata/uscita delle scuole;

- sorveglianza sulla regolare esecuzione delle operazioni di pulizia delle strade dopo il mercato centrale;
- rafforzamento del controllo sulla ordinata e civile fruizione degli utenti dei parchi cittadini.

- Art. 7 -

Rapporti tra Associazione e Uffici Comunali

Le attività di cui all'art. 6 sono svolte dai volontari dell'Associazione organizzati dal proprio coordinatore e diretti dal Comandante la Polizia Municipale, che potrà impartire le proprie disposizioni anche a mezzo del personale di Polizia Municipale.

Di propria iniziativa o su richiesta del Comandante la Polizia Municipale, il coordinatore potrà inviare rapporti scritti al Comando Polizia Municipale e alla locale Stazione dei Carabinieri. Potrà inviarli anche al Sindaco o ad altri uffici comunali purchè siano previamente visti dal Comandante P.M..

Ove i volontari dell'Associazione si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un'emergenza nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, essi possono intervenire senza indugi per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità e ai funzionari cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi.

L'Associazione viene inserita nell'Unità Comunale di Emergenza per l'Ordine Pubblico, previste dal locale Regolamento di Protezione Civile.

Il coordinatore dell'Associazione è ammesso a far parte del Comitato Comunale di Protezione Civile, previsto dal suindicato Regolamento.

- Art. 8 -

Doveri dei volontari

I volontari dell'Associazione sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art. 6 con impegno, lealtà e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari alcuna attività contrastante con le leggi e con la presente convenzione.



- Art. 9 -  
Disciplina

Entro 45 (quarantacinque) giorni della stipulazione della presente convenzione, l'Associazione deve sottoporre alla valutazione della giunta Comunale copia del proprio Statuto e di un regolamento disciplinare che recepisca in maniera analitica i doveri espressi dall'art. 8, condizionando la partecipazione alle attività di cui all'art. 6 dei singoli aderenti alla loro accettazione e al loro rispetto.

Su segnalazione del Sindaco e del Comandante della Polizia Municipale, i volontari che si sono resi responsabili di gravi violazioni di legge, di scorrettezze o di contrasti con gli uffici comunali vengono temporaneamente e definitivamente allontanati dal servizio volontario, su decisione del coordinatore dell'Associazione.

- Art. 10 -  
Durata della Convenzione - Relazione annuale

La presente convenzione avrà durata un anno, rinnovabile, a partire dalla data dell'esecutività dell'inerente deliberazione.

L'Associazione è tenuta a presentare ad ogni inizio dell'anno solare, entro la fine del mese di marzo, e alla scadenza della presente convenzione, se non rinnovata, una relazione sulle attività svolte.

- Art. 11 -  
Controversie

Per eventuali controversie, si fa riferimento al Regolamento dei Contratti del Comune di Brugherio, cui si rinvia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI ISTITUZIONALI  
(Rag. Valerio Motta)

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE CARABINIERI  
(Dott. Vincenzo Panza)



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
Dott. Dario Pavan



Il Segretario Generale  
Fiorenzo Martini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. **362**

Certifico che il presente verbale viene affisso in copia a quest'Albo Pretorio in data odierna, ove resterà per consuetudine per giorni 15, ai sensi dell'articolo 47, primo comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'Ordinamento delle Autorità Locali.

**2 LUG. 1998**

Brugherio, li \_\_\_\_\_



Il Segretario Generale  
Fiorenzo Martini

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(articolo 45, terzo comma, Legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, con invio di copia notificata, in data \_\_\_\_\_, giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari - riguardando materie elencate dall'articolo 45, secondo comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Brugherio, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Atto non soggetto al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'articolo 45, primo o quinto comma.

Divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della Legge 8.6.1990, n. 142, in data **14 LUG. 1998**

Brugherio, li **20 LUG. 1998**

Il Segretario Generale Suppl.  
*[Signature]*

Atto soggetto al controllo preventivo di legittimità

per denuncia di vizio di legittimità/comune (2°, 4° comma art. 45)

per iniziativa di Consiglio/Giunta (1° co. art. 45) pervenuto al C.R.C. in data \_\_\_\_\_

Provvedimento di interruzione termini C.R.C. - del \_\_\_\_\_ atti n. \_\_\_\_\_

Risposta pervenuta al C.R.C. il \_\_\_\_\_

Atto divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'articolo 46 della Legge 8.6.1990, n. 142

Brugherio, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale